



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.

194

Data di registrazione

01/06/2021

OGGETTO: . **ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA ANNO**
2021

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995:

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:

Vista la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e la DGR 45/02 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

Visto l'art.659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25.2.2010 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del II comma dell'articolo 3 della legge regionale 9.5.2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

Esaminate le ordinanze Sindacali, **n. 191 del 29/05/2020** integrata con ord. n. 294 del 27/07/2020;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato **fino al 31 luglio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021** ;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivate da agenti virali trasmissibili”* e ss.mm.;
- il Decreto Legge del 18 maggio 2021 n. 65 *“Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17 maggio 2020 *“Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”* (in seguito indicato come DPGR N.82/2020)
- gli allegati al DPGR n.82/2020
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.84 del 21 maggio 2020 *“Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.87 del 23 maggio 2020 *“Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”*;
- l'Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Corona Virus n.1/2021, adottata con Determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 6236 de 09 aprile 2021;
- l'Ordinanza integrativa balneare comunale anno 2021 n. 152;
-
- Visto l'art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche,
- Sentito il Tavolo del turismo;

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica **fermo restando il rispetto della specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid, oltre che dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa qualora applicabili, con particolare riguardo alle attività vietate dalla suddetta normativa. Nello specifico, non sussistendo le condizioni per garantire il distanziamento e il divieto di assembramento, sono vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. E’ inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, happy hours, etc.

Capo I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Articolo 1 ***Definizioni***

Ai fini della presente ordinanza si assumono le seguenti definizioni:

Manifestazioni rumorose a carattere temporaneo: sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all’aperto (piano-bar, ecc.), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Articolo 2 ***Impianti di diffusione sonora all’aperto***

E’ vietato l’uso all’aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dal Capo III art. 8 e al Capo IV. E’ comunque salvo quanto stabilito dall’art.17 del “ Regolamento per la Disciplina degli impianti di pubblicità...”, in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 3 ***Suddivisione territorio comunale***

Ai fini della presente ordinanza, oltre a quanto previsto dalla zonizzazione acustica, il territorio comunale è suddiviso in:

- Zona turistica, comprendente il territorio tra la Statale SS16 Adriatica ed il mare, dal confine col Comune di Gatteo a quello col Comune di Cervia, ad eccezione di quelle indicate al successivo punto ;
- Aree particolarmente protette: parco di ponente, parco di levante e area ospedaliera (compresa fra via Abba, tratto via Zara – parco; via Zara tratto via Abba – via Sozzi; prolungamento via Sozzi tratto via Zara – parco);



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

- Restante territorio.

Articolo 4 Cantieri edili

Nei cantieri edili l'inizio delle attività lavorative che comportano l'uso di strumenti o attrezzi rumorosi è fissato tutti i giorni non festivi alle ore 8.00.

L'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le attività inerenti verde pubblico, raccolta rifiuti e pulizia delle strade:

- per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 20,00 alle ore 8,00;
- per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 (ovvero alle ore 9,00 per la zona turistica) e dalle ore 13,00 alle ore 16,00;

Deroga a tali orari è consentita, previa comunicazione al Comune, unicamente nel caso di getto di solai e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere lavori per ripristinare servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telefono, fognature, ecc.).

Ai sensi dell'art.6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (TM) \geq 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Articolo 4 bis Altre attività

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione ovvero possono derogare agli orari di cui all'art.4) e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione della manutenzione del Verde Pubblico di cui all'art 4) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore o uguale a 3 minuti; b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati: a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine; b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi; c) Periodo di utilizzo: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno

Capo II

MANIFESTAZIONI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK E SIMILARI, ATTIVITA' SPORTIVE

Articolo 5

Aree autorizzate

Le manifestazioni collettive e/o pubbliche, i luna park e altre attività temporanee simili possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta comunale. **Dall'entrata in vigore della presente ordinanza al 30 settembre** è vietato lo svolgimento di attività sportive rumorose all'aperto dalle ore 14.00 alle ore 16,00, con esclusione della zona dell'arenile, per la quale si applica quanto previsto dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente anticovid, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Articolo 6

Deroga ai limiti di esposizione al rumore

Le attività disciplinate al presente capo dovranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone; Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 70 dBA, limite in facciata LAeq 65 dBA, con flusso atteso < 5000 persone. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, nel numero massimo annuo di 16 eventi per sito di svolgimento, potranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LASlow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA. Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione di cui all'articolo 5, ma solo ai singoli eventi



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Articolo 7

Uso di amplificatori ed altoparlanti

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:

- per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari:
 - per il periodo 16 settembre - 31 maggio: dalle ore 9,00 alle ore 23,00;
 - per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00;
- per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio **o nelle segnalazioni certificate di svolgimento.**

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti non è consentito nello svolgimento dell'attività degli artisti di strada.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente anticovid, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Capo III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 8

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, all'interno ed all'esterno dei locali, a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie delle ore 09.00-**14.00** e **16.00**-24.00. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse)_all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.

Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Per i pubblici esercizi posti sull'arenile si applicano le disposizioni specifiche previste dall'articolo 12 della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente anticovid, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Articolo 9

Esercizi alberghieri e campeggi

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 settembre di ogni anno gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare intrattenimenti musicali, nelle fasce orarie delle ore **09.00-14.00** e **16.00-24.00**, esclusivamente per le persone alloggiate, in numero massimo di 1 alla settimana, previa dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.

Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Per le attività di cui al punto 1 è esclusa l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente anticovid, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Articolo 10

Soggiorni di vacanza per minori, case per ferie ed ostelli per la gioventù

Dall'entrata in vigore della presente ordinanza al 30 settembre i soggiorni di vacanza per minori, le case per ferie e gli ostelli della Gioventù, possono effettuare intrattenimenti musicali o similari all'aperto esclusivamente per gli ospiti, in numero massimo di 1 (uno) alla settimana, nelle fasce orarie delle ore **09.00-14.00 e 16.00-24.00**, previa la dichiarazione di inizio attività alla SIAE. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto **dalle 09.00 alle 24.00**, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11

Deroghe per periodo del ferragosto e nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre

In deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10, **nel periodo dal 30 luglio al 22 agosto 2021** i titolari dei complessi ricettivi sono autorizzati ad organizzare all'interno delle suddette strutture trattenimenti musicali dal vivo allo scopo di intrattenere le sole persone alloggiate, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, beneficiando della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 24,00 e con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi fino alle ore 01,00.

I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari e delle varie strutture ricettive di cui alla presente ordinanza, sono autorizzati a protrarre, nelle serate del 1 giugno e nel periodo dal **30 luglio al 22 agosto 2021**, l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimenti musicali di una ora rispetto agli orari previsti dalla presente ordinanza, nel rispetto dei limiti di cui al comma successivo.

Nelle serate di venerdì o sabato (**in alternativa**) dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è consentito ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti balneari, qualora la giornata sia stata individuata come festa di intrattenimento ai sensi dell'articolo 12 della presente ordinanza, lo svolgimento di intrattenimenti musicali fino alle ore 01,00,

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

beneficiando dopo le ore 24,00 della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. *Gli* esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare la giornata prescelta tra quelle di venerdì o sabato, mediante comunicazione, oltre che alla SIAE, alla Polizia Municipale.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Articolo 12

Stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

Per la stagione 2021 , dall'entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 30 settembre, al fine di non pregiudicare ulteriormente le attività che non ricadono sull'arenile, e ferma restando la possibilità per gli stabilimenti balneari in possesso di autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande di svolgere liberamente, negli spazi a ciò deputati, l'attività di somministrazione nelle ore serali, negli stabilimenti balneari e negli esercizi di cui al comma 2 dell'articolo 6, può essere svolta **una festa di intrattenimento alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 24.00 anche nelle aree polifunzionali, **nonché un'ulteriore serata settimanale, previa comunicazione, da svolgersi in collaborazione con le organizzazioni economiche territoriali. Il tutto in conformità all'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo alle attività vietate dalla suddetta normativa.****

In deroga alle disposizioni del presente comma, il Sindaco può autorizzare una diversa programmazione delle feste serali.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande straordinaria, ovvero svolta con attrezzature non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva degli esercizi (ad es. grigliate) è consentita – esclusivamente con servizio al tavolo - previa segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al Comune almeno 7 giorni prima della manifestazione, nel numero massimo di 1 volta al mese.

Sono comunque vietati gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di "ascolto" con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale. E' inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti come ad esempio: ballo, happy hours, degustazioni a buffet ecc., con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività volta a favorire raggruppamenti e assembramenti.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Le feste di intrattenimento musicale, autorizzabili con le modalità e nei limiti di cui ai commi precedenti, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.

In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire nell'orario dalle **14.00 alle 16.00, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 commi 2 e 3 e dall'articolo 13.**

Nel **periodo 1 ottobre – 31 marzo** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

È consentita l'attività di animazione all'aperto dalle 09.00 alle 24.00, mentre l'uso di impianti di amplificazione è consentito solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00, la diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 65 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Si applicano inoltre le deroghe orarie previste dal comma 7 del presente articolo.

Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nell' Ordinanza balneare regionale in vigore e nell'Ordinanza balneare integrativa comunale per l'anno 2021.

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- **fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,**
- **dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;**
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**

Articolo 13

DEROGA PER LA C.D. NOTTE ROSA

In occasione dell'evento denominato "notte rosa", previsto per quest'anno nella notte tra **il 30 luglio ed il 01 agosto 2021**, in deroga alla presente ordinanza è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto per tutta la notte; fermo restando il rispetto del limite di 68

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. **Per la notte tra il 30 luglio ed il 01 agosto 2021 la suddetta deroga si estende fino alle ore 03,00.**

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,
- dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;
- dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;

Articolo 14

Comunicazioni di servizio e motonavi trasporto passeggeri

L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, nei soggiorni di vacanza per minori e nei campeggi, è consentito limitatamente ai seguenti orari : dalle ore 12.00 alle ore 12.30, e dalle ore 18.00 alle ore 18.30.

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle **ore 14.00**, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore **10,30 alle ore 12,00, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di due annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a due minuti.**

Le imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri potranno utilizzare apparecchiature musicali all'interno del porto solo previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Sindaco previo nulla osta dell'autorità marittima competente in materia di sicurezza portuale. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo per il tratto di porto canale a mare delle c.d. Porte Vinciane.

Sono fatte selve le diverse disposizioni contenute nell' **Ordinanza balneare regionale e nell'Ordinanza balneare integrativa comunale per l'anno 2021.**

Tutte le attività summenzionate dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente, dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze citate in premessa, con particolare riguardo al rispetto dei distanziamenti e al divieto di assembramento.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto dei seguenti limiti orari:

- fino al 6 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti , ore 23:00,
- dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021 inizio limite orario agli spostamenti ore 24:00;
- **dal 21 giugno 2021 cessazione del limite orario agli spostamenti come da normativa vigente ;**



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Articolo 15

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, eccetto il comma 2, e 14, comma 4, della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Siae o alla Polizia Municipale ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- In caso di 1^a violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni.
- In caso di 1^a violazione alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali.
- In caso di Violazioni successive alla 1^a: è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art.10 del T.U.L.P.S. per tutta la stagione.
- In caso di Violazioni successive alla 1^a: alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre dell'anno in corso.
- In caso di violazione a quanto disposto dall'art. 2, in materia di avvisatori acustici, dall'art 4, per le attività rumorose nei cantieri edili, dall'art. 5, per le manifestazioni sportive rumorose all'aperto non autorizzate, dall'art. 7, per l'uso di amplificatori nei luna park ed all'esterno delle sale giochi, dall'art. 12, comma 2, per il posizionamento delle casse acustiche in maniera diversa da come prescritto in ordinanza, dall'art. 14, eccetto il comma 4, per le diffusioni sonore da bordo delle motonavi, si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).
- E' altresì punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100), la mancata presentazione della dichiarazione di inizio di attività alla Siae o alla Polizia Municipale, prevista negli artt. 8, 9 10, 11 e 12.
- Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

Articolo 16

Abrogazioni

Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

Entrata in vigore



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

La presente ordinanza entra in vigore dal 01 giugno 2021 ed è stata inviata al Prefetto di Forlì-Cesena ai sensi dell'Art. 54 come 4 e 4 bis del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO
Matteo GOZZOLI

Sindaco
Matteo Gozzoli / INFOCERT SPA